Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 5-4653

Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura 13 - operazione 13.1.1 (Indennita' compensativa per le zone montane). Campagna 2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità:
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità:

il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 17 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Considerato che i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Richiamati inoltre:

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

la D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 con la quale è stata approvata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte da sottoporre all'approvazione della Commissione

Europea e contenente, tra l'altro, il trasferimento di euro 49.500.000,00 a favore della Misura 13 per il periodo 2021-2023;

la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

in particolare il Titolo III, Capo I, articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che prevede un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

la misura del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte denominata M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", ed in particolare l'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa";

la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, che ha istituito in Piemonte l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006, che modificava la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, istituendo l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

la deliberazione della Giunta regionale n. 38–8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'ARPEA per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione (CE) n. 885/2006;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, che riconosce l'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1 febbraio 2008;

il PSR 2014-2022 del Piemonte, che individua l'ARPEA quale agenzia di pagamento accreditata.

Dato atto che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 13.1.1 "Indennità compensativa" del PSR 2014-2022 rientra nelle competenze istituzionali dell'ARPEA.

Ritenuto opportuno demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna, facente parte della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio, l'apertura del bando per l'anno 2022 dell'Operazione 13.1.1, secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte di cui alla n. 30-4264 del 3 dicembre 2021.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2022 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dall'UE all'Organismo pagatore regionale;

- la quota nazionale e regionale (pari al 56,88% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Dato atto che, dal monitoraggio effettuato dal Settore Sviluppo della Montagna coordinatore della Misura del PSR in oggetto, nelle annualità pregresse del bando dell'indennità compensativa risultano essere pervenute poco più di una media annua di circa 6.000 domande di sostegno per ciascun anno, a cui corrisponde un importo complessivo di contributo richiesto di oltre 17.000.000 euro.

Ritenuto pertanto di destinare al bando per l'anno 2022 dell'indennità compensativa per le zone montane la dotazione finanziaria di 17.500.000,00 euro ripartita, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 7.546.000,00, quota statale per euro 6.967.800,00 e quota regionale per euro 2.986.200,00.

Ritenuto, inoltre, che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti risultasse superiore alla dotazione finanziaria assegnata per la campagna 2022, la Giunta regionale potrà operare un'integrazione della dotazione finanziaria del bando utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili con l'ultima modifica finanziaria del PSR sopra menzionata e/o una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo assegnato.

Visti:

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

la Legge regionale 06 agosto 2021, n. 23 "Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014)";

la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022".

Dato atto che:

- l' onere per il bilancio gestionale regionale, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 2.986.200,00, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 13.1.1 "Indennità compensativa per le zone montane" bando 2022 del PSR 2014-2022, che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 annualità 2022 utilizzato fino alla concorrenza di euro 22.711.083,63 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 3.590.338,42;
- le modalità per l'accesso all'indennità compensativa per le zone montane sono descritte nella scheda della misura M13 e relativa operazione 13.1.1 del citato PSR 2014-2022 della Regione Piemonte;

- con Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 7-4281 sono state parzialmente riorganizzate le strutture del ruolo della Giunta Regionale, da cui risulta che le strutture non ricomprese nell'allegato I alla D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281 non hanno subito alcuna modificazione sostanziale;
- le attività di gestione delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20-6838 del 11 maggio 2018, sono confermate al Settore Attuazione Programmi agroambientali e per l'Agricoltura biologica il quale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019, assume il codice di riferimento A1713C;
- il Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) facente parte della Direzione Agricoltura e cibo è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento dell'Operazione 13.1.1 del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone il termine di trenta giorni come termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel caso in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo non prevedano un termine diverso.

Considerato che le suddette amministrazioni possono individuare termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 241/1990.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Visto l'articolo 8, comma 8 della L.R. 14/2014 il quale stabilisce che, se il procedimento è ad istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento della istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente o dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda.

Ritenuto di stabilire che, nell'ambito del procedimento del PSR 2014-2022 denominato "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 – operazione 13.1", al fine di adempiere al disposto di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 241/1990 ed all'articolo 8, commi 1, 6 e 7 della legge regionale 14/2014, il Settore A1615A Sviluppo della Montagna è competente ai sensi della D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281 e il termine finale viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Visti inoltre:

la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delihera

- di demandare al Settore A1615A Sviluppo della Montagna facente parte della Direzione regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio, l'apertura del bando per l'anno 2022 dell'Operazione 13.1.1 (Indennità compensativa per le zone montane) secondo le modalità e i criteri descritti nella scheda della Misura M13 e relativa Operazione 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ora definito PSR 2014-2022, della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 30-4264 del 3 dicembre 2021;
- di destinare al bando per l'anno 2022 dell'Operazione 13.1.1 "Indennità compensativa per le zone montane" la dotazione finanziaria di 17.500.000,00 euro ripartita, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015, in quota UE per euro 7.546.000,00, quota statale per euro 6.967.800,00 e quota regionale per euro 2.986.200,00;
- di dare atto che l'onere per il bilancio gestionale regionale, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 2.986.200,00, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 13.1.1 "Indennità compensativa per le zone montane" bando 2022 del PSR 2014-2022, che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 annualità 2022 utilizzato fino alla concorrenza di euro 22.711.083,63 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 3.590.338,42;
- di stabilire che, qualora l'ammontare dei premi complessivamente richiesti risultasse superiore alla dotazione finanziaria assegnata per la campagna 2022, la Giunta regionale potrà disporre con successivo provvedimento un'integrazione della dotazione finanziaria del bando utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili con l'ultima modifica finanziaria del PSR sopra menzionata e/o una riduzione percentuale proporzionale dei premi, in base all'eccedenza delle richieste rispetto all'importo assegnato;
- di dare atto che ai sensi della D.G.R. n. 20-6838 dell'11 maggio 2018 e della D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281 il Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) è competente al ricevimento e all'ammissione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 Operazione 13.1.1;
- di dare atto che, nell'ambito del PSR 2014-2022, il Settore A1615A Sviluppo della Montagna è competente ai sensi della D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281 per il procedimento "Definizione dell'ammissibilità delle domande di sostegno della Misura 13 operazione 13.1", il cui termine viene stabilito in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)